

OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. – sospensione dell’accreditamento ed avvio del procedimento di revoca relativo all’ente ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009).

**Il Direttore della Direzione
“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, diritto allo Studio”**

VISTI :

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28;
- il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico”;
- la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;
- il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di istruzione;
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”);

PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;

PREMESSO INOLTRE CHE, l’art.15, punto 2 della Direttiva dispone che i soggetti accreditati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell’accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come previsto dalle tabelle operative;

PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOSERVICE spa, a seguito della domanda di accreditamento **definitivo** presentata dal soggetto **ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)**, in data **06/04/2010** con numero di riferimento **16553**;

ACQUISITO l'esito positivo degli audit in loco effettuati dalla Task Force RIA & PARTNERS il **20/07/2010** ed il **29/10/2010**;

VISTA la determinazione n **B5485 del 04/11/2010** di accreditamento "definitivo" del soggetto **ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)** per la sede di **Via Federico Ozanam, 125 00152 ROMA**;

VISTA la nota n.9164 del 16/01/2013 con la quale l'Ente è stato invitato al caricamento, nel sistema Sac Portal, dei documenti scaduti entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di detta nota, pena l'avvio della procedura di revoca dell'accreditamento concesso con det. **B5485 del 04/11/2010**;

VISTO l'elenco, inoltrato da Lazio Service S.p.A. in data 13/12/2012, riguardante gli enti che non hanno provveduto ad inviare telematicamente la documentazione aggiornata, in sostituzione di quella in scadenza, come previsto all'art. 15 punto 2) della D.G.R. 968/2007;

PRESO ATTO del persistente inadempimento del predetto Ente il quale non ha ad oggi ottemperato a tale invito;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR 968/2007, art 16, i soggetti accreditati sono sottoposti a revoca dell'accreditamento in caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla regione Lazio per sanare variazioni intervenute ad inficiare i requisiti che hanno permesso l'ottenimento dell'accreditamento in ingresso o definitivo o per l'autorizzazione;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR 968/2007, art 16, la Direzione Regionale competente in materia di formazione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca, provvede, previa comunicazione al soggetto, a sospendere l'accreditamento;

PRESO ATTO che, sempre ai sensi della DGR 968/2007, art 16, l'accreditamento può essere temporaneamente sospeso, in presenza di elementi tali da compromettere l'affidabilità del soggetto con riferimento ai principi della sana gestione e della qualità dell'attività erogata;

RILEVATO che, ai sensi della DGR 968/2007, art 16, ultimo capoverso, la revoca dell'accreditamento non preclude la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'accreditamento ed al contestuale avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento del soggetto **"ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)"** in applicazione dell'art. 15, punto 2), della DGR 968/2007;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che s'intendono integralmente riportate:

1) di disporre la temporanea sospensione dell'accreditamento concesso al soggetto **“ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)”** con determinazione n. **B5485 del 04/11/2010** per la sede di **Via Federico Ozanam, 125 00152 ROMA**, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento;

2) di concedere all'ente **ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)** un termine di giorni quindici, dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente atto, al fine di consentire il caricamento, sul Sac Portal gestito dalla “Lazio Service Sp.a.”, della documentazione aggiornata in sostituzione di quella scaduta;

3) di dare contestuale avvio, ai sensi dell'art. 16 della DGR 968/2007, al procedimento di revoca dell'accreditamento concesso al soggetto **“ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)”** che, ai sensi dell'art. 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, si concluderà, scaduto il termine di quindici giorni accordato per il caricamento della documentazione aggiornata, con l'adozione di un provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento.

4) di consentire al soggetto **“ASSOCIAZIONE CULTURALE S.A.S. (SPORT ARTE SPETTACOLO) (P.IVA 07227501009)”**, ai sensi dell'art 16 della DGR 968/2007, la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza;

5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.regione.lazio.it e sul sito dedicato (<http://sac.formalazio.it/login.php>). Tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PAOLA BOTTARO**